



### La libera circolazione dei capitali

Libertà inizialmente non presente nei trattati

divenuto inevitabile introdurla e realizzarla quando si creò  
l'UEM: Unione Economica e Monetaria + Euro

precedenti:

-direttiva 1960: liberalizzazione incondizionata degli investimenti diretti e i crediti a **breve o medio termine** per operazioni commerciali nonché per gli acquisti di valori mobiliari **negoziati in borsa**

-misure nazionali unilaterali di alcuni SM volte ad abolire praticamente tutte le restrizioni ai movimenti di capitali

-direttiva sui flussi finanziari internazionali (72/156/CEE)



Libertà inizialmente non presente nei trattati

precedenti:

-direttive del 1985 e del 1986: estesa la liberalizzazione incondizionata ai crediti a **lungo termine** per operazioni commerciali e agli acquisti di valori mobiliari **non negoziati in borsa**

-direttiva 88/361/CEE: abolite tutte le rimanenti restrizioni ai movimenti di capitali tra residenti degli Stati membri a decorrere dal 1° luglio 1990

→ libertà estesa alle operazioni di carattere monetario o quasi monetario con ripercussioni sulla politica monetaria degli Stati, ad esempio prestiti, depositi in valuta, operazioni su titoli, ...

**Le "4 libertà":  
la libera circolazione dei capitali nell'UE**



Introdotta nei trattati con il Trattato di Maastricht

→ realizzazione piena dell'UEM

SME – Sistema Monetario Europeo (1979)

Consiglio europeo di Amsterdam, 1997: Patto di stabilità e crescita (PSC)

rapporto deficit/PIL 3%

casi tassativi di superamento (grave recessione)

pagamento sanzione pecuniaria

perdita del diritto a restituzione sanzione se non  
riassorbito lo squilibrio

Moneta Unica (Consiglio europeo, 1999)

**Le "4 libertà":  
la libera circolazione dei capitali nell'UE**



Art. 63 TFUE

1. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e Paesi terzi.

2. Nell'ambito delle disposizioni previste dal presente capo sono vietate tutte le restrizioni sui pagamenti tra Stati membri, nonché tra Stati membri e Paesi terzi.



Art. 64 TFUE

impregiudicata l'applicazione **ai Paesi terzi** di qualunque restrizione già in vigore il 31 dicembre 1993 in virtù di norme nazionali o UE sui movimenti di capitali provenienti da paesi terzi o ad essi diretti, che implicino investimenti diretti, inclusi gli investimenti in proprietà immobiliari, lo stabilimento, la prestazione di servizi finanziari o l'ammissione di valori mobiliari nei mercati finanziari



Art. 65 TFUE

diritto degli Stati membri:

- di applicare disposizioni tributarie che prevedano diversi trattamenti per contribuenti che non si trovano nella medesima situazione di residenza o che collocano in luoghi diversi i capitali
- di adottare le misure necessarie ad impedire violazioni della legislazione nazionale, specie nel settore fiscale e in quello della vigilanza prudenziale sulle istituzioni finanziarie
- di stabilire procedure per la **dichiarazione** dei movimenti di capitali **a scopo di informazione amministrativa o statistica**, o di adottare misure giustificate da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza

**Le "4 libertà":  
la libera circolazione dei capitali nell'UE**



**Es. Italia**

D.L. 28 giugno 1990, n. 167, "Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori":

- "trasferimenti attraverso intermediari" (ossia banche, società di intermediazione mobiliare, Poste Italiane, società finanziarie, fiduciarie, e "ogni altro intermediario ... che per ragioni professionali effettua il trasferimento o comunque si interpone nella sua esecuzione")
- "trasferimenti attraverso non residenti"
- "trasferimenti al seguito" (trasporto sulla propria persona, o sul proprio mezzo, ma anche trasferimenti mediante plico postale o equivalente, da e verso l'estero, da parte di residenti e non residenti, di denaro, titoli e valori mobiliari in lire o valute estere)

**Le "4 libertà":  
la libera circolazione dei capitali nell'UE**



**Es. Italia**

D.L. 28 giugno 1990, n. 167, "Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori":

"trasferimenti al seguito": "devono essere dichiarati all'Ufficio italiano dei cambi (UIC)"

- a) generalità complete, estremi del documento di riconoscimento e (se si tratta di residente) codice fiscale
  - b) generalità complete del soggetto per conto del quale il trasferimento è eventualmente effettuato (se si tratta di residente: codice fiscale)
  - c) il denaro, i titoli o i valori mobiliari trasferiti e relativo importo
  - d) se il trasferimento è da o verso l'estero
  - e) per i residenti, gli estremi della comunicazione effettuata all'UIC per finalità conoscitive e statistiche a norma dell'articolo 21 del testo unico delle norme in materia valutaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148;
  - f) data del trasferimento
- d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (art. 6): istituisce l'Unità di Informazione Finanziaria – U.I.F. presso la Banca d'Italia, e le attribuisce le funzioni sin lì attribuite all'Ufficio Italiano dei Cambi

Le "4 libertà":  
la libera circolazione dei capitali nell'UE



dir. 26 ottobre 2005, n. 2005/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, "relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo" (c.d. "**Direttiva antiriciclaggio**")

Regolamento (CE) 26 ottobre 2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 1889/2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa  
-contrasto al riciclaggio di denaro sarebbe più efficace se integrato da un sistema di sorveglianza sui movimenti di denaro contante da e per il territorio comunitario  
-"siffatti sistemi di sorveglianza sono applicati soltanto da alcuni Stati membri in virtù del diritto nazionale"

→ armonizzazione del livello di sorveglianza sui movimenti di denaro contante attraverso le frontiere della Comunità, al fine di renderlo equivalente in tutti gli Stati membri

Le "4 libertà":  
la libera circolazione dei capitali nell'UE



Art. 65 TFUE

dette misure e procedure non devono costituire un mezzo di **discriminazione arbitraria**, né una **restrizione dissimulata** al libero movimento dei capitali e dei pagamenti

→ FINALITA': eliminare tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi

**Le "4 libertà":  
la libera circolazione dei capitali nell'UE**



- vietate tutte le restrizioni ai movimenti di capitali e sui pagamenti tra SM, e tra SM e paesi terzi
- ostacoli vietati nella loro totalità, anche se di carattere non discriminatorio
- non solo eliminazione di una disparità di trattamento in base alla cittadinanza
- diritto non soggetto a obblighi di notifica (segnalazione delle operazioni transfrontaliere, ad es. per pagamenti elettronici o per movimenti in contanti e in titoli al di sopra di determinate soglie)

**Le "4 libertà":  
la libera circolazione dei capitali nell'UE**



- possibilità per il Consiglio, all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo, di adottare misure che comportino un regresso nella liberalizzazione dei movimenti di capitali con i paesi terzi
- restrizioni ammesse solo per impedire violazioni della legislazione nazionale, o per ordine pubblico (o pubblica sicurezza), o per fini statistici o amministrativi

es. Italia: D.L. 28 giugno 1990, n. 167, intitolato "Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori"  
(Convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 4 agosto 1990, n. 227:  
"trasferimenti al seguito" → obbligo di segnalazione all'Ufficio Italiano Cambi (oggi Unità di Informazione Finanziaria – U.I.F. presso la Banca d'Italia)

**Le "4 libertà":  
la libera circolazione dei capitali nell'UE**



- art. 75 TFUE: possibilità di applicare sanzioni finanziarie nei confronti di singoli, gruppi o entità non statali a fini di prevenzione e contrasto del terrorismo
- ingiustificata restrizione della libera circolazione dei capitali da parte degli Stati membri: normale procedura di infrazione (artt. 258-260 TFUE)
- direttiva sui servizi di pagamento (2007/64/CE): base normativa per la creazione di un mercato unico dei pagamenti su scala UE
- introduzione di una serie completa di norme applicabili a tutti i servizi di pagamento all'interno dell'UE

**Le "4 libertà":  
la libera circolazione dei capitali nell'UE**



- fine della direttiva sui servizi di pagamento: rendere i pagamenti transfrontalieri facili, efficienti e sicuri quanto quelli «nazionali» all'interno di uno stesso Stato membro
- altro fine: promuovere l'efficienza e la riduzione dei costi attraverso una maggiore concorrenza resa possibile dall'apertura dei mercati dei pagamenti a nuovi operatori
- fondamento normativo della Single Euro Payments Area – SEPA)

**Le "4 libertà":  
la libera circolazione dei capitali nell'UE**



→ regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro